



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DRAGO, GRANATO, ANGRISANI, ORTIS, GAUDIANO, LEONE, ANASTASI, CASTELLONE, SILERI, CAMPAGNA, NOCERINO, GIANNUZZI, BOTTO, CATALFO, Giuseppe PISANI, ROMANO, LICHERI, LANNUTTI, DI NICOLA, URRARO, PIARULLI, NATURALE, AGOSTINELLI, ABATE, TRENTACOSTE, GRASSI, GALLICCHIO, CASTIELLO, MANTOVANI, LA MURA, GUIDOLIN, AUDDINO, MATRISCIANO, RICCARDI, FENU, PACIFICO, DE LUCIA, CORRADO, VANIN ed EVANGELISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2019

Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico e universitario

ONOREVOLI SENATORI. – Un detto recita: « Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a crederci stupido ». Questo è ciò che accade oggi, con una certa frequenza, nel mondo della scuola, in riferimento ai « disturbi specifici dell'apprendimento » che interessano alcune capacità specifiche che devono essere acquisite dai bambini in età scolare. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), riconosce i disturbi di lettura, scrittura e calcolo quali disturbi specifici di apprendimento (denominati « DSA »), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali, ma che, tuttavia, possono costituire una limitazione significativa per determinate attività della vita quotidiana.

Spesso si tende ad usare il termine « dislessia » anche per altri tipi di disturbi. La dislessia è un disturbo specifico neurobiologico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. Alla difficoltà di lettura si associa la mancata comprensione del testo, problema questo legato non solo allo studio dell'italiano ma anche alle altre discipline e lingue. In realtà la legge n. 170 del 2010 definisce non solo questa, ma anche la disgrafia come un disturbo specifico di scrittura che si palesa nella difficoltà di realizzazione grafica (non seguire il rigo è uno dei campanellini d'allarme e, a volte, la mancata comprensione della propria grafia); la disortografia, quale

disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica, e la discalculia, un disturbo specifico caratterizzato da una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. Inoltre, non vengono considerati nel novero dei DSA altri disturbi che spesso si manifestano in comorbilità con quelli precedentemente elencati, ovvero i disturbi del linguaggio e la disprassia, il quale ultimo riguarda il movimento e la capacità di coordinazione.

In Italia la percentuale dei bambini dislessici varia dal 3 per cento al 5 per cento, con una incidenza statisticamente più accentuata nei maschi che non nelle femmine. Infinite variabili influiscono sul contesto della loro vita, influenzando non solo il grado di difficoltà nell'apprendimento, ma anche e soprattutto la loro capacità di far fronte a tali problematiche. Il fatto che la dislessia sia sotto-diagnosticata comporta alcune conseguenze di rilievo: c'è, infatti, il rischio che i bambini che manifestino questo stile di apprendimento siano frettolosamente stigmatizzati ed etichettati come svogliati, ipercinetici, demotivati. Tale atteggiamento da parte del contesto sociale può indurre lo studente anche a manifestazioni depressive su vari ambiti affettivo-relazionali, in ambito scolastico e non solo. È importante quindi saper riconoscere le manifestazioni della dislessia, comprenderla e ideare dei modi per sopprimere alle difficoltà, senza però, perdere di vista il benessere del bambino.

Importante evidenziare come la memoria a lungo termine non sia un magazzino unico e universale per ogni tipo di informazione.

Essa presenta, a sua volta, diverse « forme », ciascuna delle quali ha una capienza e una durata specifiche. Possono considerarsi a lungo termine la memoria autobiografica, la memoria procedurale, la memoria semantica (ritenuta la più efficiente) e la memoria episodico-dichiarativa. Quest'ultima è però la meno stabile: più esposta, fragile e, al tempo stesso, sensibile all'oblio in relazione al tempo che passa e alla quantità di esercizio e di « ripasso ». Nel caso in cui bambini affetti da DSA non vengano capiti in una specifica difficoltà a ricordare si possono provocare danni ulteriori, come una grave perdita di autostima o, soprattutto, una dannosa colpevolizzazione che può condurre a fenomeni di inibizione ad apprendere, dovuti alla sfiducia nelle proprie capacità o a ricadute nei termini del « tanto non ci riesco... ». Una ulteriore componente utile all'apprendimento è la motivazione, la quale non modifica certamente in misura sostanziale la capacità di ricordare, ma è comunque importante, tanto che la scuola dovrebbe tenerne conto. In altri termini occorre comprendere, in via preliminare e propedeutica, quale scopo si intenda raggiungere: preparare studenti che rispondono bene ai quiz o formare studenti capaci di ragionare nel maggior numero di contesti possibili, magari anche utilizzando memorie esterne? (G. Stella – M. Zoppello, *Nessuno è somaro*, Il Mulino, Bologna 2018).

La legge n. 170 del 2010 ha avuto l'intento di garantire il fondamentale diritto all'istruzione, ed assicurare pari opportunità favorendo il successo scolastico anche tramite la previsione di supporti scolastici, in modo da garantire – alla luce di quanto previsto all'articolo 33 della Costituzione – una formazione paritaria, adeguata a promuovere lo sviluppo delle potenzialità. Inoltre, la legge n. 170 del 2010 è stata concepita con l'intento di ridurre i disagi relazionali ed emozionali, adottando forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità

formative degli studenti, preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche sui DSA, favorendo così la diagnosi precoce e i percorsi riabilitativi.

Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti per regolamentare interventi e misure in favore dei soggetti con DSA, assistiamo ancor oggi a un grave *deficit* di attenzione nei confronti di tali problematiche. Ciò rischia di incrementare la dispersione scolastica che, in Sicilia, è arrivata al 20 per cento. È urgente, pertanto, non solo sul piano didattico e intellettuale, ma anche sociale, strutturare interventi specifici e migliorare quelli già esistenti, affinché questi ragazzi non diventino manovalanza per contesti malavitosi.

Per questo motivo, il presente disegno di legge intende abbassare l'età della certificazione (oggi rilasciata tra la seconda e la terza classe primaria). Infatti, una diagnosi formulata precocemente, prima che si chiuda la finestra evolutiva (intorno agli 8-9 anni d'età), consentirebbe di raggiungere obiettivi efficaci di recupero di certe abilità.

Secondo la legge n. 170 del 2010, è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi della stessa.

Il presente disegno di legge vuole inserire uno *screening* (o *test*) obbligatorio nelle scuole (partendo dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia, passando al primo anno di primaria, per confermare al terzo anno della scuola primaria). Le istituzioni scolastiche redigono una sorta di contratto tra famiglie, scuole e istituzioni socio-sanitarie (piani di studi personalizzati – PDP), dove si rileva sia la personalizzazione sia l'individualizzazione dell'apprendimento, stante che – per i ragazzi con DSA – la difficoltà non sta nella capacità cognitiva ad apprendere

bensì nell'abilità di saper accedere alla conoscenza attraverso i « normali » canali o strumenti.

Il presente disegno di legge si propone anche di introdurre pene amministrative per quei docenti (anche universitari) e dirigenti scolastici che non si attengono alle linee guida della legge n. 170 del 2010, in particolare che non rispettino la data ultima di deposito del PDP, prevista per il 30 novembre di ogni anno scolastico.

La legge attualmente in vigore garantisce agli studenti con diagnosi di DSA il diritto a fruire di appositi strumenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. In particolare, vengono garantiti:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero;

d) un monitoraggio periodico per valutare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Con la presente proposta si intende migliorare l'accesso ai sussidi didattici e quindi permettere ai bambini di accedere a

laboratori formativi, da attivare all'interno della scuola con corso pomeridiano o nelle ASL o in convenzione con cooperative esterne o a domicilio.

Con riguardo all'aspetto fiscale, la legge n. 289 del 1990 è stata creata per aiutare anche le famiglie di bambini affetti da DSA nel sostenere le spese necessarie per il benessere del figlio. Solitamente viene rilasciata dalla commissione una certificazione che non è una invalidità, ma il riconoscimento « [...] di una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età » (articolo 2 della legge n. 289 del 1990). La commissione, dopo aver visionato la diagnosi dello specialista, emette un documento per i minori, la cosiddetta « indennità di frequenza ». Inoltre, se non ci sono gli estremi per farlo (cioè nella maggior parte dei casi), non viene certificato uno stato di disabilità e quindi non viene applicata la legge n. 104 del 1992. Ad oggi viene riconosciuta una indennità di frequenza di circa 290 euro. Il presente disegno di legge si propone di modificare la legge n. 289 del 1990 in maniera tale da scindere la correlazione tra la legge n. 104 del 1992 e il rilascio dell'indennità di frequenza nei soggetti con diagnosi di DSA.

In riferimento alla garanzia di misure per i familiari, attualmente la legge prevede che i parenti fino al primo grado degli studenti del primo ciclo di istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa abbiano diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalità di esercizio di tale diritto sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La diagnosi di cui al primo periodo è rilasciata alla conclusione del primo anno della scuola primaria e confermata entro la conclusione del terzo anno della stessa »;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Al fine di pervenire alla diagnosi di cui al comma 1 e garantire una maggiore efficacia delle misure educative e didattiche di supporto, le scuole dell'infanzia, nel corso dell'ultimo anno sono tenute a svolgere, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1, e per mezzo di appropriati strumenti riconosciuti e certificati dalla comunità scientifica, *test* specifici che contribuiscano a un'attività di controllo in grado di identificare i bambini che potrebbero manifestare DSA, fatto salvo il consenso informato da parte dei soggetti titolari della responsabilità genitoriale.

3-bis. Per l'anno accademico 2021/2022 l'attività di controllo, mediante *test* specifici in grado di identificare gli studenti con DSA, è estesa anche all'ambito universitario.

3-ter. La diagnosi di cui al comma 1 del presente articolo costituisce titolo per il riconoscimento dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289. Detta indennità è riconosciuta per la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola primaria e fino

alla scuola secondaria di secondo grado, nonché per la frequenza di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale e negli studi universitari »;

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutto il personale docente e dirigenziale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia.

1-ter. I docenti e dirigenti scolastici devono sottoporsi a corsi di formazione obbligatoria in merito alle tematiche DSA.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'esplicitazione dei corsi di formazione di cui al comma *1-ter*, nonché del relativo monte ore di frequenza.

1-quinquies. Al fine di garantire una migliore conoscenza del fenomeno e potenziare la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le famiglie, la scuola primaria, per ogni anno scolastico, organizza incontri formativo-informativi destinati ai genitori, il primo antecedente allo svolgimento dei *test*, il secondo dopo l'individuazione dei casi di DSA ed il deposito dei relativi piani di studi personalizzati (PDP). Per la scuola secondaria e per le università l'obbligo di cui al presente comma rimane tale fino all'anno scolastico e accademico 2022/2023 e, per gli anni successivi, demandato alla discrezionalità del dirigente scolastico e del rettore »;

c) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-*bis.* - (*Formazione nelle università*) - 1. Al fine di predisporre un PDP e

tutte le misure compensative e dispensative necessarie, le indicazioni delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, oltre che al completamento degli studi nel secondo ciclo scolastico, devono intendersi estese anche all'ambito universitario.

2. Le università statali, le università non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche, e le scuole o gli istituti superiori a ordinamento speciale, per tutti i corsi di studio, sono tenuti a inserire nei loro piani lo studio di discipline pedagogiche e psicologiche che includano almeno un modulo di formazione sui DSA e sui bisogni educativi speciali (BES).

3. I soggetti di cui al comma 2 costituiscono, al proprio interno, una commissione composta equamente da tre docenti universitari e da tre studenti con DSA. Tale organo è dotato di autorità di vigilanza sul corretto svolgimento delle attività didattiche che vedono coinvolti gli studenti con certificazione DSA.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 ai fini della rimodulazione dei requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici di esenzione o riduzione delle tasse di iscrizione ai corsi di laurea e per l'accesso alle borse di studio.

Art. 4-ter. - (*Formazione e aggiornamento del personale medico*) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel dare attuazione amministrativa alla loro competenza in materia di formazione professionale dei medici specialisti, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa, organizzano specifici corsi di formazione o aggiornamento professionale nell'ambito dei DSA.

2. L'aggiornamento professionale specifico sui DSA di cui al comma 1 è certificato mediante rilascio di idonea documentazione da parte degli organismi di formazione accreditati presso i sistemi regionali di formazione professionale »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) lo svolgimento di attività scolastiche ed extra-scolastiche pomeridiane aventi, precipuamente, lo scopo di:

1) migliorare l'approccio allo studio e alla gestione delle criticità;

2) favorire e incentivare motivazione, autostima, consapevolezza e autonomia;

3) migliorare l'apprendimento attraverso l'uso di strumenti e tecnologie digitali »;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis*. Allo scopo di perfezionare e armonizzare l'attività didattica frontale e promuovere l'inclusione, le istituzioni scolastiche individuano strategie, risorse umane e strumentali che, nel rispetto delle esigenze degli studenti con diagnosi di DSA, possano essere impiegate dalla generalità degli studenti, prevedendo nell'ambito del tempo pieno interventi didattici finalizzati e attività di tutoraggio con personale docente, pedagogisti, educatori o *tutor* specializzati, nonché avvalendosi della consulenza di enti di formazione esterni.

4-ter. Al fine di qualificare l'offerta scolastica ed educativa, nonché potenziare l'integrazione e l'inclusività, gli editori e i produttori di strumenti e supporti per la didattica, quali libri, *e-book*, ipertesti, audiolibri, applicazioni informatiche per l'apprendimento, ausili *hardware*, promuovono, nel processo di progettazione e creazione dei suddetti strumenti e supporti, l'adozione di

criteri e formati che assicurino la piena fruibilità da parte dei soggetti con diagnosi di DSA.

4-quater. Il PDP è redatto in sede di consiglio di classe alla presenza di personale specializzato, docenti, genitori e figli.

4-quinquies. La mancata applicazione, da parte del personale docente e dirigenziale degli istituti scolastici e delle università, delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, relative all'adozione del PDP, incluso il ritardo nella presentazione dello stesso, costituisce illecito disciplinare ai sensi del titolo IV del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: « dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati » sono inserite le seguenti: « , entro e non oltre il 31 dicembre 2020, »;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Ai soggetti titolari della responsabilità genitoriale di studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione con diagnosi di DSA è concesso un contributo a copertura integrale del costo sostenuto e fino a un tetto massimo di spesa di euro 3.000 per ciascun anno solare, finalizzato all'acquisto degli strumenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 5.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un apposito elenco degli strumenti compensativi comprendente i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 5. Con le medesime modalità l'elenco è aggiornato ogni due anni.

2-quater. Il contributo di cui al comma *2-bis* è riconosciuto ai nuclei familiari con

un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 20.000 euro e può essere altresì utilizzato a copertura del costo di frequenza di doposcuola didattico specializzato presso strutture del Servizio sanitario nazionale ovvero cooperative, associazioni, educatori, esperti, *tutor* didattici specializzati nel trattamento dei DSA compresi in un apposito elenco istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-quinquies. I dispositivi di cui al comma *2-ter* possono essere acquistati presso un produttore o un rivenditore, esclusivamente dietro presentazione di specifica prescrizione rilasciata da un medico specialista corredata dalla diagnosi di DSA. Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto pari al prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio delle agevolazioni di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies* »;

f) l'articolo 9 è abrogato.

2. La lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

€ 1,00